



**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
(Città Metropolitana)**

v. C. Battisti n. 2 – 20097 San Donato Milanese (MI)

P.I. 00828590158

Area Sviluppo di Comunità

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL BANCO PRESTITI
DELLA BIBLIOTECA LUCIANA MARCHETTI NOTARI DI VIA PARRI E ATTIVITA' DI
PROMOZIONE ALLA LETTURA
PERIODO 8.09.2026 – 31.12.2027**

CIG: BCC29B5845

PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di intermediazione Telematica)

**AFFIDAMENTO DIRETTO
(art. 50, comma 1 lett. b) D. L. 36/2023)**

ART. 1 OGGETTO

Il presente Foglio Patti e condizioni ha per oggetto l'affidamento della gestione autonoma del banco prestiti (front e back office) della Biblioteca decentrata Luciana Marchetti Notari di via Parri e l'attivazione di iniziative per la promozione della lettura rivolta sia ai minori che agli adulti.

ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE

Al soggetto aggiudicatario viene richiesto di gestire tutte le attività riguardanti gli utenti della biblioteca (front e back office) oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni e gli scambi patrimoniali con le altre Biblioteche del sistema CUBI.

L'apertura al pubblico sarà:

martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30

sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

E' prevista per la giornata di martedì 0.5 ore di back office per un totale di 17 ore settimanali

E' richiesto inoltre di svolgere un'attività di promozione alla lettura rivolta sia agli adulti che ai minori articolata in almeno 11 incontri per i minori e 3 incontri per gli adulti per l'anno 2026 e 28 incontri per minori e 6 incontri per adulti per l'anno 2027.

ART. 3 DURATA

L'affidamento decorrerà dal 08.09.2026 e si concluderà il 31.12.2027.

Il contratto, che si formalizzerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, decorrerà dall'8 Settembre 2026 e si concluderà il 31.07.2026.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza e comunque dopo l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18, D. Lgs. 36/2023;

Il termine dilatorio di cui al suddetto art. 18 non viene applicato se ricorrono le condizioni di cui all'art. 18, c. 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 4 PREZZO CONTRATTUALE

L'importo a base d'asta è quantificato in Euro 33.653,50 oltre IVA.

Il valore complessivo stimato per l'affidamento del servizio in oggetto è pari a Euro 33.653,50 oltre IVA per un totale di euro 34.850,50 così articolato:

Voci di spesa	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
Gestione autonoma Biblioteca	Euro 6.439,00	Euro 17.554,50	Euro 23.993,50
IVA esente			
Promozione lettura minori	Euro 1.540,00	Euro 3.920,00	Euro 5.460,00
IVA 5%	Euro 77,00	Euro 196,00	Euro 273,00
Promozione lettura adulti	Euro 1.400,00	Euro 2.800,00	Euro 4.200,00
IVA 22%	Euro 308,00	Euro 616,00	Euro 924,00
TOTALE LORDO (costo per l'Ente)	Euro 9.764,00	Euro 25.086,50	Euro 34.850,50

L'importo massimo complessivo del contratto sarà quello risultante dall'offerta economica pervenuta in sede di gara e dovrà intendersi omnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all'offerta.

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero in quanto non è necessario il DUVRI per un'effettiva assenza di interferenze.

ART. 5 - VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEGLI ONERI – REFERENTE COMUNALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire con propri funzionari verifiche sulla corretta effettuazione del servizio secondo quanto previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni.

Il Comune di San Donato Milanese nomina quale suo referente la Responsabile dei Servizi alla Collettività, o suo delegato, cui il soggetto aggiudicatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e/o gestionale inerente l'applicazione del presente Foglio patti e condizioni.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere specializzato in relazione al servizio da svolgere.

È a carico della cooperativa ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il personale.

La cooperativa, in conformità con l'art. 17, comma 1 e dell'allegato I.01 del codice dei contratti pubblici, è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, qualora presenti, e nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali con livello contrattuale minimo categoria C1.

Il Comune di San Donato Milanese resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la cooperativa.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni la cooperativa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di emissione di fatture elettroniche, emesse mensilmente sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte e corredate di relativo rendiconto.

Le stesse dovranno essere intestate a:

Comune di San Donato Milanese - via Cesare Battisti 2 - 20097 San Donato Milanese (Mi) - P.I.: 00828590158 - Servizio Biblioteca.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura è il seguente: NQ3JN7.

Ogni fattura dovrà altresì riportare;

- il numero e data della determinazione dirigenziale
- il codice identificativo gara – CIG: BCC29B5845

La liquidazione delle fatture sarà effettuata entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dell'affidamento.

Saranno liquidate le fatture relative alle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'affidatario del servizio.

La cooperativa ha l'obbligo di essere in regola con i pagamenti relativi a tasse e, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari – Piano straordinario contro le mafie", produce apposita dichiarazione.

ART. 8 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della cooperativa agli obblighi e/o condizioni del presente documento, l'Amministrazione inoltrerà al soggetto aggiudicatario diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di almeno 15

(quindici) giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione appaltante potrà, a seconda della gravità della inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- interruzione non motivata di servizio;
- cambiamenti sostanziali dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltante affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, alla ditta appaltatrice oppure potrà scegliere di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

Il Comune può altresì procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verificasse il non rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari – Piano straordinario contro le mafie".

ART. 9 DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Alla cooperativa non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o a causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo pec; diversamente la cooperativa ditta sarà tenuta al pagamento di apposita penale.

Nel caso di risoluzione anticipata da parte dell'Amministrazione, sarà dato preavviso alla cooperativa almeno due mesi prima della scadenza con inoltro di lettera a mezzo pec.

ART. 11 RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

La cooperativa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La cooperativa è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 12 SICUREZZA SUL LAVORO

Per quanto concerne le norme antinfortunistiche e la sicurezza sul lavoro, la cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante l'esecuzione del contratto, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è il Comune di San Donato Milanese, nella persona del sindaco pro tempore. La dirigente dell'Area Sviluppo di Comunità, con provvedimento sindacale n. 100 del 9/10/2025 è stata delegata alla nomina di Responsabili del trattamento dei dati personali.

ART. 14 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La finalità del trattamento dei dati oggetto della presente nomina è la gestione dell'affidamento.

ART. 15 DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La durata del trattamento dei dati oggetto della presente nomina è limitata alla durata dell'affidamento, tenuto conto di eventuali proroghe, rinnovi o ripetizioni contrattuali per qualsiasi motivo

ART. 16 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Milano.

ART. 17 RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.